



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Statuto

Approvato con la Deliberazione della Conferenza metropolitana di Genova n. 1 del 19 dicembre 2014.

Modificato successivamente con le Deliberazioni della Conferenza metropolitana di Genova:

- n. 1 del 18 marzo 2015
- n. 9 del 24 luglio 2015
- n. 2 del 21 aprile 2017
- n. 2 del 27 maggio 2020
- n. 3 del 17 dicembre 2025

Sommario

TITOLO I - Principi generali	4
<i>Articolo 1 - La Città metropolitana di Genova.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 - Territorio e sede</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 - Zone omogenee</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 - Stemma e gonfalone.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 - Finalità dell'azione della Città metropolitana</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6 - Diritti e pari opportunità.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 7 - Rapporti europei e internazionali</i>	<i>7</i>
TITOLO II - Ruolo e funzioni della Città metropolitana	8
<i>Articolo 8 - Funzioni.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 9 - Pianificazione strategica.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 10 - Pianificazione territoriale.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 11 - Sviluppo economico</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 12 - Sviluppo sociale.....</i>	<i>9</i>
TITOLO III - Organi della Città metropolitana.....	10
<i>Articolo 13 - Organi</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 14 - Il Sindaco metropolitano.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 15 - Il Vice Sindaco e i Consiglieri delegati.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 16 - Composizione e funzionamento del Consiglio metropolitano</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 17 - Attribuzioni del Consiglio metropolitano.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 18 - Diritti e doveri dei consiglieri metropolitani</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 19 - La Conferenza metropolitana</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 20 - Gratuità delle cariche di governo della Città metropolitana.....</i>	<i>16</i>
TITOLO IV - I rapporti tra Città metropolitana e Comuni.....	17
<i>Articolo 21 - Conferimento di funzioni della Città metropolitana ai Comuni dell'area metropolitana.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 22 - Forme di collaborazione tra Città metropolitana e i Comuni dell'area metropolitana</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 23 - Cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 24 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione metropolitana in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici</i>	<i>18</i>

<i>Articolo 25 - Cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 26 - Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 27 - Accordi tra Città metropolitana e Comuni e Unioni di Comuni esterni all'area metropolitana.....</i>	<i>19</i>
TITOLO V - Partecipazione popolare e trasparenza amministrativa	20
<i>Articolo 28 - Trasparenza e accesso agli atti.....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 29 - Difensore civico</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 30 - Obblighi di trasparenza degli organi della città metropolitana</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 31 - Partecipazione</i>	<i>20</i>
TITOLO VI - Amministrazione, personale e gestione economico-finanziaria.....	21
<i>Articolo 32 - Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 33 - Segretario generale e Direttore generale della Città metropolitana</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 34 - Dirigenti</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 35 - Processi di riorganizzazione.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 36 - Efficienza, responsabilità e controlli</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 37 - Responsabile del procedimento.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 38 - Risorse finanziarie.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 39 - Revisione economico-finanziaria</i>	<i>23</i>
TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali.....	24
<i>Articolo 40 - Modifiche allo Statuto</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 41 - Entrata in vigore</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 42 - Disposizioni transitorie</i>	<i>24</i>

TITOLO I - Principi generali

Articolo 1 - La Città metropolitana di Genova

1. La Città metropolitana di Genova è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.
2. La Città metropolitana è ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e rappresenta il territorio, le comunità e gli Enti che la compongono, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.
3. La Città metropolitana coordina la propria attività con quella dei Comuni singoli o associati del suo territorio e ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà orizzontale e verticale, nonché di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nell'area metropolitana.
4. L'azione della Città metropolitana è finalizzata alla salvaguardia e alla promozione dei valori fondamentali della comunità, al suo armonico sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale nonché al perseguimento delle pari opportunità.
5. La Città metropolitana valorizza il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, e assicura la massima trasparenza della sua attività amministrativa. Informa la propria azione ai principi di economicità, equità, efficienza ed efficacia.
6. La Città metropolitana assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, promuovendo a tal fine idonee forme di confronto e consultazione.
7. La Città Metropolitana garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale.

Articolo 2 - Territorio e sede

1. Il territorio della Città metropolitana coincide col territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi.
2. Le variazioni del suo territorio avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione.
3. Genova è capoluogo e sede della Città metropolitana.

Articolo 3 - Zone omogenee

1. Al fine di promuovere l'efficace coordinamento delle politiche pubbliche relative allo svolgimento delle funzioni assegnate, la Città metropolitana può essere articolata in zone omogenee di ambito sovracomunale. ¹

¹ Comma così sostituito dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

2. Le zone omogenee sono delimitate in ragione delle caratteristiche geografiche, demografiche, storiche, economiche e istituzionali tali da farne anche l'ambito ottimale per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.²
3. Le zone omogenee costituiscono ambito sul territorio delle attività e dei servizi metropolitani decentrabili della Città metropolitana, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione con gli analoghi servizi dei comuni singoli o associati.³
4. Su proposta del Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, d'intesa con la Regione, possono essere costituite zone omogenee per l'esercizio di specifiche funzioni, tenendo conto delle specificità territoriali. La mancata intesa con la Regione può essere superata con decisione della Conferenza metropolitana adottata con il voto favorevole che rappresenti la maggioranza dei due terzi dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente come previsto dall'articolo 1 comma 11 lettera c) della legge 56/2014.^{4 5}
5. Qualora vengano costituite zone omogenee per l'esercizio di specifiche funzioni o qualora normative generali o di settore o atti di pianificazione strutturino i servizi pubblici locali di interesse generale di ambito metropolitano attraverso l'individuazione di bacini territoriali sub-metropolitani, costituenti zone omogenee di gestione del servizio, gli atti fondamentali di competenza del Consiglio metropolitano relativi ai singoli bacini sono approvati previo parere obbligatorio di un'apposita "Conferenza di coordinamento di bacino" costituita dai Sindaci dei Comuni facenti parte della zona omogenea o loro delegati.

Il predetto parere verrà assunto attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata dal pronunciamento di tanti Comuni che rappresentino la metà più uno dei Comuni ricompresi nella zona omogenea e la maggioranza della popolazione residente nel bacino costituente zona omogenea.

I predetti pareri sono assunti nel rispetto del principio di cui all'articolo 19 comma 10.⁶

6. Il funzionamento delle "Conferenze di coordinamento di bacino" è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, sentito il parere della Conferenza metropolitana. Fino all'adozione del predetto regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento della Conferenza metropolitana.⁷
7. Nell'atto istitutivo di zone omogenee per l'esercizio di specifiche funzioni diverse da quelle previste da normative generali, di settore o da atti di pianificazione, è contestualmente prevista la "Conferenza di coordinamento di bacino", con la composizione e le regole di funzionamento previste nel presente articolo.⁸

² Comma così sostituito dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

³ Comma così sostituito dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

⁴ Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

⁵ Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

⁶ Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

⁷ Comma inserito dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

⁸ Comma inserito dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

8. Nel processo di centralizzazione degli appalti in ambito metropolitano o sub metropolitano, nell'atto fondamentale di programmazione, qualora la centralizzazione riguardi una parte del territorio, può essere prevista la consultazione della "Conferenza di coordinamento del bacino" su atti di indirizzo politico e/o forme di consultazione e raccordo tra uffici, per gli atti di competenza gestionale.

In entrambi i casi fanno parte dell'organismo di coordinamento e raccordo i Comuni coinvolti nella centralizzazione degli appalti. ⁹

9. Per le riunioni e le consultazioni delle "Conferenze di coordinamento di bacino" e degli organismi di coordinamento gestionale è possibile lo svolgimento a distanza mediante l'uso di collegamenti telematici. ¹⁰
10. Per la gestione del servizio idrico integrato, così come per i servizi pubblici locali di interesse generale di ambito metropolitano, può essere costituito, all'interno della Conferenza metropolitana, un comitato ristretto di coordinamento con funzioni istruttorie sugli atti fondamentali sui quali la Conferenza metropolitana deve esprimere il proprio parere.

Il comitato è composto dal Sindaco Metropolitano o suo delegato, che lo presiede, e da 11 membri indicati dai componenti della Conferenza metropolitana, tenendo conto delle diverse specificità territoriali. ¹¹

Articolo 4 - Stemma e gonfalone

1. La Città metropolitana di Genova ha un proprio stemma e gonfalone, stabiliti dal Consiglio metropolitano.

Articolo 5 - Finalità dell'azione della Città metropolitana

1. La Città metropolitana promuove il lavoro e lo sviluppo produttivo, favorendo la crescita dei settori più innovativi e dinamici dell'economia e curando la salvaguardia delle attività tradizionali.
2. L'azione della Città metropolitana è finalizzata all'accrescimento dei valori identitari, socioeconomici, culturali, paesaggistici e ambientali, al conseguimento di migliori condizioni di vita e di maggiore sicurezza delle comunità e dei singoli rispetto ai rischi idrogeologici, anche con riguardo alle nuove esigenze di integrazione sociale e di adattamento ai cambiamenti climatici, mirando quindi ad incrementare la resilienza dell'intera area metropolitana. ¹²
3. Valorizza la dimensione marittimo-portuale, perseguendo al tempo stesso il superamento degli squilibri tra costa ed entroterra.
4. La Città metropolitana ispira la propria azione al principio della solidarietà nei confronti dei soggetti e settori svantaggiati delle comunità locali.

⁹ Comma inserito dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

¹⁰ Comma inserito dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

¹¹ Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 3 del 17 dicembre 2025

¹² Comma così sostituito dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

Articolo 6 - Diritti e pari opportunità

1. La Città Metropolitana promuove e sostiene i diritti umani, il dialogo interreligioso, il dialogo tra i popoli, la pace.
2. La Città Metropolitana garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale.
3. Persegue la realizzazione della parità di genere e la non discriminazione in tutte le aree delle politiche, programmi e azioni e in tutte le fasi dei processi decisionali, adottando azioni idonee ad assicurare a tutti pari opportunità.

Articolo 7 - Rapporti europei e internazionali

1. La Città metropolitana di Genova considera compito essenziale concorrere al processo di integrazione europea. A tal fine:
 - a) favorisce e assicura rapporti di collaborazione e cooperazione con le altre Aree metropolitane europee;
 - b) promuove ogni forma di collaborazione idonea ad assicurare una costante partecipazione allo sviluppo di relazioni con gli altri enti territoriali degli Stati dell'Unione;
 - c) partecipa e promuove forme di coordinamento tra le Città e le aree metropolitane dell'Unione.
2. La Città metropolitana concorre, per attività di comune interesse, alla costruzione di reti di relazioni con le altre Città e aree metropolitane del mondo, anche mediante la partecipazione a forme di coordinamento.

TITOLO II - Ruolo e funzioni della Città metropolitana

Articolo 8 - Funzioni

1. La Città metropolitana esercita le funzioni proprie, quelle fondamentali della Provincia e comunque quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Liguria, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Articolo 9 - Pianificazione strategica

1. Il Consiglio metropolitano adotta, su proposta del Sindaco metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l'Ente.
2. Il piano strategico del territorio e della comunità metropolitana costituisce, alla luce delle previsioni delle linee programmatiche del Sindaco Metropolitano, l'atto fondamentale di indirizzo dell'azione della Città Metropolitana.¹³
3. La Città metropolitana assicura la partecipazione dei Comuni e delle Unioni di comuni, alla formazione e all'aggiornamento del piano strategico mediante apposite conferenze di programmazione nonché mediante l'acquisizione del parere della Conferenza metropolitana.¹⁴
4. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

Articolo 10 - Pianificazione territoriale

1. La Città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale e di coordinamento del proprio territorio secondo quanto stabilito dalla legge nazionale, in relazione al suo piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato piano territoriale metropolitano.¹⁵
2. Il piano territoriale metropolitano persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, orientato al potenziamento e alla valorizzazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità pubblica, alla rigenerazione dei tessuti edificati, al potenziamento e alla riqualificazione dei servizi e degli spazi pubblici, alla costruzione della rete ecologica metropolitana, alla valorizzazione e tutela del sistema agricolo, dei suoli liberi e dei beni paesistici. In particolare, il piano territoriale metropolitano, in linea con le indicazioni comunitarie, considera il suolo una risorsa finita e irriproducibile; in base a tale principio orienta le proprie politiche territoriali.¹⁶

¹³ Comma così sostituito dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

¹⁴ Comma così sostituito dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

¹⁵ Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

¹⁶ Comma così sostituito dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

3. Il Consiglio metropolitano, sentito il parere della Conferenza Metropolitana, approva il piano territoriale metropolitano che costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi comunali.¹⁷
4. I procedimenti di adozione e modifica del Piano territoriale sono disciplinati con apposito regolamento che stabilisce, altresì, le modalità di partecipazione dei Comuni alle attività di pianificazione territoriale della Città metropolitana.
5. La Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, anche promuovendo e favorendo la realizzazione di un regolamento edilizio unico per l'intera area metropolitana o per zone omogenee.¹⁸

Articolo 11 - Sviluppo economico

1. La Città metropolitana, allo scopo di perseguire la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli a uno sviluppo economico sostenibile e, in particolare, all'insediamento, alla crescita e alla riconversione delle imprese e delle attività produttive nell'area metropolitana, promuove e assicura sostegno, anche attraverso il confronto con i soggetti rappresentativi dell'economia del lavoro e della cooperazione, all'attività economica, di ricerca e innovazione e alla creazione di impresa in materia di industria, commercio, artigianato, politiche agricole e sviluppo rurale, pesca, servizi e risorse turistiche, in coerenza con il piano strategico metropolitano.¹⁹

Articolo 12 - Sviluppo sociale

1. La Città metropolitana persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo delle politiche sociali nelle diverse parti del territorio metropolitano, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi.
2. La Città metropolitana individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico-formativo il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.

¹⁷ Comma così sostituito dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

¹⁸ Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

¹⁹ Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

TITOLO III - Organi della Città metropolitana

Articolo 13 - Organi

1. Sono organi della Città metropolitana:
 - a) il Sindaco metropolitano;
 - b) il Consiglio metropolitano;
 - c) la Conferenza metropolitana.
2. Il Sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani rappresentano l'intera comunità metropolitana.

Articolo 14 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ha la rappresentanza dell'ente e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.²⁰
2. Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo. Può essere eletto a suffragio universale e diretto, dopo che si siano realizzati i presupposti stabiliti dalla legge dello Stato e secondo le modalità stabilite dalla medesima.
3. Il Sindaco metropolitano dura in carica per il periodo fissato dalla legge e cessa dalla carica per ogni causa che comporti la decadenza dalla carica di Sindaco del Comune capoluogo.
4. Il Sindaco metropolitano:
 - a) convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana;
 - b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - c) presenta al Consiglio metropolitano, entro 90 giorni dall'insediamento, le linee programmatiche del suo mandato che il Consiglio prende in esame anche al fine di esprimere eventuali orientamenti. Le linee programmatiche di mandato devono essere adottate in via definitiva dal Sindaco entro i venti giorni successivi alla chiusura della discussione in Consiglio, anche tenuto conto di proposte di modifica, adeguamenti ed integrazioni che possono essere richieste da ciascun consigliere nel corso della discussione;
 - d) attua gli indirizzi generali del Consiglio;²¹
 - e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio, delle relative variazioni e del rendiconto di gestione;
 - f) adotta in via d'urgenza i provvedimenti di variazione di bilancio da sottoporre al Consiglio ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera l);
 - g) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

²⁰ Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

²¹ Lettera così modificata dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ai sensi di legge;
- i) nomina e designa i rappresentanti della Città metropolitana presso società, associazioni ed enti comunque denominati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio con apposito regolamento;
- j) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- k) esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto;
- l) può sottoporre al parere non vincolante del Consiglio metropolitano atti che rientrano nella propria competenza;
- m) adotta tutti gli atti non rientranti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettanti ai dirigenti, al segretario o al direttore generale, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio o alla conferenza metropolitana;
- n) ha facoltà di delegare la rappresentanza in giudizio e la sottoscrizione della procura alle liti, generale o speciale, al Direttore generale e, in assenza, al Segretario generale.²²

Articolo 15 - Il Vice Sindaco e i Consiglieri delegati

1. Il Sindaco metropolitano nomina un Vice Sindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate.
2. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito.
3. Il Vice Sindaco decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Sindaco metropolitano. Nel caso in cui in sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio Comune, il vice Sindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.
4. Il Sindaco metropolitano può, previa comunicazione al Consiglio, assegnare deleghe ad uno o più Consiglieri metropolitani, da un minimo di tre a un massimo di sette, definendo l'ambito delle deleghe conferite. I Consiglieri delegati sono responsabili, individualmente, delle iniziative assunte nell'ambito della delega a loro conferita e degli atti da loro sottoposti al Sindaco.
5. I Consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto il coordinamento del Sindaco che conferisce loro attrezzature e risorse per l'espletamento delle proprie funzioni.
6. Il Sindaco può riunire il Vicesindaco e i Consiglieri delegati al fine di concorrere alla elaborazione di politiche ed al coordinamento delle attività della Città metropolitana.
7. Il Sindaco può revocare le deleghe conferite ai consiglieri, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

²² Lettera aggiunta dalla Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

Articolo 16 - Composizione e funzionamento del Consiglio metropolitano

1. L'elezione del Consiglio metropolitano, la sua durata in carica, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
3. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il regolamento indica anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco metropolitano.
5. Il regolamento disciplina le forme di garanzia e di partecipazione assicurate a tutti i consiglieri e la costituzione di gruppi consiliari.
6. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite mediante apposito regolamento che ne disciplini il funzionamento e l'organizzazione. Le Commissioni nella loro formazione garantiscono la partecipazione dei rappresentanti di ambiti e/o zone omogenee, dei Comuni e delle Unioni di Comuni, anche con amministratori indicati dai componenti della Conferenza metropolitana, tenendo conto delle diverse specificità territoriali. Il regolamento, e le sue modifiche, sono approvate dal Consiglio, sentito il parere della Conferenza Metropolitana. Nel caso di Commissioni di Controllo o Garanzia le stesse devono garantire la rappresentatività di tutti i gruppi consiliari.²³
7. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco metropolitano che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento consiliare ne preveda la segretezza. Sono convocate con modalità che non comportino l'impossibilità per i consiglieri di adempiere le loro funzioni quali consiglieri metropolitani e sindaci o consiglieri dei comuni di appartenenza e consentendo la partecipazione anche a distanza mediante l'uso di collegamenti telematici.²⁴
9. All'attività del Consiglio, per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge previste per i Consigli comunali.

Articolo 17 - Attribuzioni del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano è organo con funzioni deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana.
2. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:
 - a) proporre alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche;
 - b) approvare i regolamenti;

²³ Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 3 del 17 dicembre 2025

²⁴ Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 3 del 17 dicembre 2025

- c) approvare i piani e i programmi;
- d) adottare, su proposta del Sindaco metropolitano, lo schema di bilancio e approvarlo in via definitiva previo parere della Conferenza metropolitana ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della legge n. 56/2014;²⁵
- e) approvare in via definitiva il rendiconto dell'Ente, su proposta del Sindaco e previo parere della Conferenza Metropolitana;²⁶
- e-bis) approvare le variazioni al bilancio dell'Ente;²⁷
- f) adottare gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi comunque denominati;
- g) deliberare la partecipazione dell'ente a società di capitali;
- h) adottare gli atti di indirizzo e quelli a contenuto generale relativo alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- i) adottare i provvedimenti relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi;
- j) adottare ogni atto che sia sottoposto dal sindaco metropolitano;
- k) esercitare le altre funzioni ad esso attribuite dallo statuto;
- l) ratificare entro 60 giorni i provvedimenti adottati dal Sindaco in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 14 comma 4 lettera f);
- m) approvare la costituzione delle zone omogenee previo parere della Conferenza metropolitana.²⁸

Articolo 18 - Diritti e doveri dei consiglieri metropolitani

1. Ogni consigliere metropolitano rappresenta la comunità metropolitana ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri hanno il dovere di esercitare con lealtà le loro funzioni e decadono dalla carica nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento del Consiglio.
3. I Consiglieri metropolitani hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento. Hanno diritto di intervenire e presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni sia nell'ambito delle sedute consiliari che delle Commissioni ove costituite.

²⁵ Lettera modificata dalla Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

²⁶ Lettera così modificata dalla Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

²⁷ Lettera così modificata dalla Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 3 del 17 dicembre 2025

²⁸ Lettera così modificata dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

4. Il sindaco metropolitano è tenuto a riunire il Consiglio quando lo richiedano un quinto dei consiglieri entro venti giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni indicate.
5. I consiglieri metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni metropolitane nonché dagli enti partecipati tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalle leggi.
6. I Consiglieri metropolitani hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e, ove il regolamento le preveda, delle Commissioni alle quali sono assegnati. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo è causa di decadenza.

Articolo 19 - La Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è organo collegiale con poteri propositivi, consultivi nonché deliberativi in relazione alle previsioni di legge e del presente Statuto. Essa partecipa ai processi decisionali mediante la formulazione di proposte e l'espressione di pareri.²⁹
2. E' composta da tutti i sindaci dei Comuni compresi nella Città metropolitana. I Sindaci, in caso di assenza o impedimento temporaneo, sono sostituiti dal Vice Sindaco o da un Assessore o Consigliere comunale delegato.³⁰
3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano che ne fissa l'ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto a convocare la Conferenza, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
- 3 bis La Conferenza può riunirsi validamente anche con modalità telematiche con le procedure previste dal regolamento di cui al successivo comma 4.³¹
4. La Conferenza approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
5. Il citato regolamento può prevedere la costituzione di un Ufficio di Presidenza, con il compito di raccordare le politiche e le azioni della Città metropolitana con i Comuni e le Unioni di Comuni ove istituite, nonché di istruire i lavori della Conferenza metropolitana. L'Ufficio può essere composto da un massimo di 5 Sindaci, compreso il Sindaco metropolitano.³²
6. La Conferenza metropolitana, in particolare:
 - a) approva lo statuto metropolitano e le sue modifiche, su proposta del Consiglio metropolitano;
 - b) esprime parere obbligatorio sugli schemi di bilancio previsionale annuale e pluriennale adottati dal Consiglio metropolitano nonché sul rendiconto annuale della gestione;

²⁹ Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

³⁰ Lettera modificata dalla Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

³¹ Comma inserito dalla Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

³² Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 3 del 17 dicembre 2025

- c) esprime parere obbligatorio in ordine alla costituzione di zone territoriali omogenee ai sensi dell'articolo 3;³³
- d) formula pareri obbligatori in ordine all'approvazione della Pianificazione Strategica e la Pianificazione Territoriale della Città metropolitana;

d bis) esprime parere obbligatorio sugli atti fondamentali di competenza del Consiglio metropolitano, relativi alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale, riguardanti l'intero ambito metropolitano.

Il predetto parere verrà assunto attraverso l'espressione di una doppia maggioranza qualificata, determinata dal pronunciamento di tanti Comuni che rappresentino la metà più uno dei Comuni ricompresi nella Città Metropolitana e la maggioranza della popolazione residente.

Le funzioni istruttorie delle proposte di deliberazione relative all'espressione del parere previste dalla presente lettera sono svolte dal Comitato di coordinamento previsto dall'articolo 3 comma 10 del presente Statuto.³⁴

- e) formula altresì parere obbligatorio in ordine agli accordi tra la Città metropolitana e i comuni non compresi nel territorio metropolitano;

f) esprime pareri non vincolanti in relazione ad ogni oggetto di interesse della Città metropolitana, ad essa sottoposti, su richiesta del Sindaco o del Consiglio metropolitano.³⁵

- 7. Ai fini dell'espressione dei propri pareri, fatta salva l'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 3, la Conferenza metropolitana si riunisce non prima di 15 giorni dalla data di invio della documentazione relativa agli argomenti oggetto dei pareri. ³⁶
- 8. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio Metropolitano può comunque procedere all'approvazione dell'iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti. Tale maggioranza non è richiesta, pur in presenza del parere negativo o condizionato della Conferenza, per l'approvazione degli schemi di bilancio e del rendiconto di gestione.³⁷
- 9. Fatte salve le materie di cui alle lettere c) e d bis) del comma 6, si considerano approvate le deliberazioni e i pareri che abbiano conseguito il voto favorevole di un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e della maggioranza della popolazione rappresentata.³⁸
- 10. I pareri della Conferenza metropolitana sono assunti nel rispetto del principio di separazione tra atti di indirizzo politico e gestione.³⁹

³³ Lettera così modificata con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 9 del 24 luglio 2015

³⁴ Lettera modificata dalla Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

³⁵ Comma così sostituito dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

³⁶ Comma modificato dalla Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

³⁷ Comma così sostituito dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

³⁸ Comma modificato dalla Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

³⁹ Comma introdotto dalla Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

Articolo 20 - Gratuità delle cariche di governo della Città metropolitana

1. Le cariche negli organi di governo nella Città metropolitana sono esercitate a titolo gratuito e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO IV - I rapporti tra Città metropolitana e Comuni

Articolo 21 - Conferimento di funzioni della Città metropolitana ai Comuni dell'area metropolitana

1. Il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco, può conferire funzioni della Città metropolitana a Comuni singoli o associati, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all'articolo 3.⁴⁰
2. La delibera di conferimento di funzioni dispone il contestuale trasferimento di risorse umane e strumentali necessarie per farvi fronte.
3. All'attuazione della delibera consiliare si provvede mediante convenzione tra la Città metropolitana e i Comuni o le Unioni di comuni interessati che precisa, tra l'altro, la durata del conferimento, le forme di esercizio, le modalità di coordinamento e di vigilanza riservati alla Città metropolitana.

Articolo 22 - Forme di collaborazione tra Città metropolitana e i Comuni dell'area metropolitana

1. Il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco, può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni dell'area metropolitana o le loro Unioni, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all'articolo 3, ai fini dell'organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.⁴¹
2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, singoli Comuni e Unioni dei Comuni, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all'articolo 3, possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana, ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici dei medesimi Comuni o loro Unioni, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento e disciplinano i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.
3. La Città metropolitana può stipulare convenzioni con Comuni e Unioni dei Comuni, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all'articolo 3, per la organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.

Articolo 23 - Cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Città metropolitana promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio metropolitano per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e personale dipendente.

⁴⁰ Comma modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 9 del 24 luglio 2015

⁴¹ Comma modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 9 del 24 luglio 2015

2. La Città metropolitana può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:
 - a) la formazione, il reclutamento e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
 - b) gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;
 - c) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
 - d) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
3. La Città metropolitana promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale metropolitano e può prestare assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni in materia di relazioni sindacali.

Articolo 24 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione metropolitana in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici

1. La Città metropolitana, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni, le funzioni di "Centrale di committenza" ai sensi della normativa vigente.
2. La Città metropolitana offre ai Comuni e alle Unioni di Comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.
3. La Città metropolitana promuove il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano, con specifico riferimento all'integrazione delle banche dati, alla gestione coordinata dei siti istituzionali, all'offerta di servizi ai cittadini e alle imprese, alla gestione e conservazione degli archivi su supporto informatico.

Articolo 25 - Cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

1. La Città metropolitana promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Può curare, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, l'elaborazione di piani comuni, del codice di comportamento, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.
2. La Città metropolitana offre assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni per gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.
3. La Città metropolitana promuove il coordinamento degli organismi indipendenti di valutazione e degli analoghi organismi previsti negli ordinamenti dei Comuni e delle Unioni di Comuni, per favorire lo scambio di esperienze e il miglioramento delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni delle Autorità indipendenti competenti in materia e individuate dalla legge.

Articolo 26 - Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Il Sindaco metropolitano vigila sull'attuazione degli accordi e delle intese, potendo accedere, anche tramite soggetti da lui incaricati, ai relativi atti, documenti, strutture organizzative.
2. Il Sindaco metropolitano presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi e delle altre forme di collaborazione cui partecipa la Città metropolitana.

Articolo 27 - Accordi tra Città metropolitana e Comuni e Unioni di Comuni esterni all'area metropolitana

1. Il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco, sentito il parere della Conferenza metropolitana può stipulare accordi e convenzioni con Comuni, singoli o associati o altri enti esterni al suo territorio, al fine di realizzare una gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse, o di promuovere forme di coordinamento tra le rispettive attività, prevedendo anche, ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, il reciproco avvalimento di uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.⁴²
2. Agli accordi tra la Città metropolitana e soggetti esterni al suo territorio possono partecipare anche Comuni singoli o associati interni alla Città metropolitana.

⁴² Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

TITOLO V - Partecipazione popolare e trasparenza amministrativa

Articolo 28 - Trasparenza e accesso agli atti

1. La Città metropolitana assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete Internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso, garantendo i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.
2. Con atto motivato, nei casi e nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, il Sindaco metropolitano può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni, dando tempestivamente notizia delle decisioni prese al Consiglio metropolitano.
3. La Città metropolitana assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

Articolo 29 - Difensore civico

1. La Città Metropolitana di Genova può istituire il Difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa metropolitana oppure può avvalersi del difensore civico regionale.⁴³
2. La carica del difensore civico è esercitata a titolo gratuito e dà diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 30 - Obblighi di trasparenza degli organi della città metropolitana

1. Il Sindaco, il Vice Sindaco e i consiglieri metropolitani assicurano, in conformità con la legislazione vigente, l'informazione sulle attività svolte e sulle condizioni economiche in conformità alla legislazione vigente.
2. Il regolamento detta le regole da applicare ai sensi e per le finalità di cui al comma 1.

Articolo 31 - Partecipazione

1. La Città metropolitana informa la sua attività al principio del coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati, e delle comunità ricomprese nel suo territorio.
2. Al fine di assicurare un costante contatto fra l'ente e i cittadini, la Città metropolitana adotta un regolamento sulla partecipazione.
3. Il regolamento disciplina i casi e le modalità in cui possono essere attuate forme di consultazione e di referendum popolare.

⁴³ Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015

TITOLO VI - Amministrazione, personale e gestione economico-finanziaria

Articolo 32 - Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Città metropolitana persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Articolo 33 - Segretario generale e Direttore generale della Città metropolitana

1. Il Sindaco metropolitano nomina e revoca il Segretario generale della Città metropolitana, secondo quanto previsto dalla legge.
2. La durata del mandato non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
3. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Città metropolitana, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio metropolitano, e della Conferenza metropolitana, può rogare i contratti nell'interesse della Città metropolitana e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Sindaco metropolitano.
4. Il Sindaco metropolitano attribuisce altresì l'incarico di Vice Segretario generale che coadiuva il Segretario generale e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne disciplina le modalità di individuazione e i compiti.
5. Il Sindaco metropolitano può nominare il Direttore generale. L'incarico può essere conferito al Segretario generale ovvero ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza. L'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco metropolitano.
6. Il Direttore generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina e dirige l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Città metropolitana.
7. Il Direttore Generale, o in sua assenza, il Segretario Generale, possono esercitare, se delegati dal Sindaco, la rappresentanza legale dell'Ente in tutte le controversie attive e passive in cui è parte, conferendo i relativi mandati.⁴⁴

Articolo 34 - Dirigenti

1. I dirigenti della Città metropolitana sono responsabili delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate e rispondono degli obiettivi assegnati, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco metropolitano o dai Consiglieri delegati.

⁴⁴ Comma così modificato dalla Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2 del 27 maggio 2020

2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e ne sono responsabili.
3. Gli incarichi dirigenziali anche a tempo determinato sono conferiti dal Sindaco metropolitano tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza, secondo le previsioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.⁴⁵

Articolo 35 - Processi di riorganizzazione

1. La Città metropolitana favorisce e supporta i processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nel territorio metropolitano per la gestione associata delle funzioni comunali anche nel rispetto della piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili.

Articolo 36 - Efficienza, responsabilità e controlli

1. La Città metropolitana adotta metodi di verifica dell'efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. La Città metropolitana è dotata di un Nucleo di valutazione con il compito di valutare l'adequatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Supporta altresì l'organo di direzione politica per la valutazione dei dirigenti apicali sul conseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica ai quali riferisce in via riservata sulle risultanze delle analisi effettuate.
4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l'altro, la composizione del Nucleo e l'esercizio delle relative funzioni, nonché le modalità ed i termini per la valutazione dell'operato dei dirigenti.
5. Il Nucleo di valutazione si avvale del Servizio di Controllo interno per l'elaborazione dei report periodici volti a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa e delle prestazioni di lavoro, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina funzioni e ruolo del controllo di gestione.

Articolo 37 - Responsabile del procedimento

1. Con apposito regolamento vengono specificati i tempi e le modalità per lo svolgimento della attività amministrativa, differenziandoli in rapporto alle diverse caratteristiche dei

⁴⁵ Comma inserito dalla Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 3 del 17 dicembre 2025

procedimenti amministrativi, e determinati i criteri di individuazione dei funzionari responsabili ad ogni livello funzionale, per ogni procedimento e per ogni sua fase.

Articolo 38 - Risorse finanziarie

1. La Città metropolitana, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria assicurata da risorse proprie, da trasferimenti erariali e regionali.
2. La potestà impositiva della Città metropolitana è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalle leggi.
3. La Città metropolitana si dota di un regolamento di contabilità finalizzato a disciplinare le procedure e le modalità per una corretta ed efficace azione di programmazione, gestione e controllo.

Articolo 39 - Revisione economico-finanziaria

1. La Città metropolitana è dotata di un Collegio dei Revisori al quale è attribuita la funzione di revisione economico-finanziaria.
2. La composizione del Collegio, l'individuazione dei suoi componenti e la loro durata in carica sono disciplinate dalla legge.
3. L'esercizio delle funzioni di revisione economico-finanziaria, nel rispetto dei limiti e delle modalità dettate dalla legge, sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 40 - Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio metropolitano, dalla Conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno la maggioranza dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente rappresentata.⁴⁶

Articolo 41 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito sul sito internet della Città metropolitana.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Articolo 42 - Disposizioni transitorie

1. I regolamenti della Città metropolitana sono approvati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. Fino all'approvazione dei regolamenti della Città metropolitana si applicano i regolamenti della Provincia di Genova in quanto compatibili con le norme dello Statuto.
3. In sede di prima applicazione, il termine previsto dall'articolo 14 comma 4 lettera c) decorre dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
4. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale metropolitano, il Piano territoriale di coordinamento provinciale e le sue varianti hanno valore ed effetti di Piano territoriale metropolitano.⁴⁷

⁴⁶ Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 3 del 17 dicembre 2025

⁴⁷ Comma così modificato dalla deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015